



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

### **Ordinanza speciale n. 103 del 10 aprile 2025**

**ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020.**

### **Modifica all'Ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, "Interventi di ricostruzione nel comune di Pieve Torina"**

**Il Commissario Straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, dapprima prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

**Visto** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

**Visto** il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

**Vista** l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi

incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Visto**, in particolare, l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*”;

**Vista** l’Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “*Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, come modificata dall’Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall’Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

**Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

**Viste** le Ordinanze:

- a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di*

- qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*"; e
- c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante *"Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023"*;
  - d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante *"Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM"*;

**Vista** l'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

**Vista** l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"*;

**Vista** l'Ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante *"Interventi di ricostruzione nel comune di Pieve Torina"* e, in particolare l'articolo 1, comma 1, n. 2) che prevede l'intervento di *"ricostruzione edificio scolastico scuola media: importo previsionale stimato 3.900.000,00 €"*;

**Vista** le note acquisite alla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0001804-A-18/01/2024 e CGRTS-0006308-A-21/02/2025, con cui l'USR Marche, a seguito di approfondimenti progettuali e dell'aggiornamento dei prezzi mediante applicazione dei prezzi vigenti, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica dell'incremento del costo dell'intervento suddetto per un importo complessivo di euro 5.604.512,15;

**Verificata**, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, dell'Ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, l'indisponibilità di economie da destinare a copertura del suddetto incremento;

**Considerato** che l'intervento in oggetto richiede pertanto un incremento dell'importo da finanziare, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della medesima Ordinanza Speciale, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per un importo in aumento di euro 1.704.512,15;

**Ritenuto** pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 1.704.512,15, in aumento rispetto all'importo di euro 3.900.000,00 programmato in Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

**Vista** la relazione del Sub-Commissario, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0013397-A-08/04/2025 e riportata all'Allegato 1 alla presente Ordinanza;

**Ritenuto** pertanto di modificare in questo senso l'articolo 1, comma 1, n. 2) dell'Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021;

**Verificata** la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 7 aprile 2025 è pari a euro 1.230.021.067,40, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.100.312.988,83;

**Ritenuta**, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

**Visti** gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

**Considerata** l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Pieve Torina anche in attuazione del principio del risultato codificato all'articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

**Ritenuta**, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

**Acquisita** l'intesa nella cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

## **DISPONE**

### **Articolo 1**

#### ***(Modifica e incremento dell'Ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, "Interventi di ricostruzione nel comune di Pieve Torina")***

1. Per l'intervento in Comune di Pieve Torina di cui all'articolo 1, comma 1, n. 2) dell'Ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, relativo a "*ricostruzione edificio scolastico scuola media*" importo stimato pari a € 3.900.000,00, è autorizzato un incremento del contributo pari a € 1.704.512,15.
2. Il contributo complessivo dell'intervento, pari a € 5.604.512,15, trova copertura come segue:
  - (a) € 3.900.000,00 a valere sui fondi dell'Ordinanza Speciale n. 20 del 2021;
  - (b) € 1.704.512,15 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 20 del 2021.
3. All'articolo 1, comma 1, n. 2) dell'Ordinanza speciale n. 20 del 2021, l'importo di "*€ 3.900.000,00*" è modificato in "*€ 5.604.512,15*".
4. All'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza speciale n. 20 del 2021, l'importo di "*€ 17.968.000,00*" è modificato in "*€ 19.672.512,15*" e il periodo "*l'ulteriore spesa per gli interventi ricompresi nella proposta di PSR approvata dal Comune di Pieve Torina, di cui all'articolo 1, complessivamente in 16.950.400,00, comprensiva della spesa per la progettazione dell'intervento sul dissesto delle sponde fluviali di cui all'articolo 1, comma 4 trova copertura per all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità*" viene sostituito dal seguente "*l'ulteriore spesa per gli interventi ricompresi nella proposta di PSR approvata dal Comune di Pieve Torina, di cui all'articolo 1, complessivamente*

*in 18.654.912,15, comprensiva della spesa per la progettazione dell'intervento sul dissesto delle sponde fluviali di cui all'articolo 1, comma 4 trova copertura per all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità”.*

## **Articolo 2**

### ***(Disposizioni finanziarie)***

1. Agli oneri di cui alla presente Ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 1.704.512,15, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 7 aprile 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.230.021.067,40.

## **Articolo 3**

### ***(Entrata in vigore ed efficacia)***

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario Straordinario  
*Sen. Avv. Guido Castelli*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

**Oggetto: Incrementi relativi ad interventi inclusi nell'Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021. "Interventi di ricostruzione nel comune di Pieve Torina".**

**Intervento identificato all'art. 1, comma 1, num. 2), "Ricostruzione edificio scolastico scuola media".  
CUP C51B21002260001 - Soggetto Attuatore comune di Pieve Torina.**

L'intervento in oggetto ha importo complessivo stimato di € 3.900.000,00 a valere sui fondi della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016.

Con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 6308 del 21.02.2025, l'USR Marche ha espresso parere favorevole con prescrizione del Dirigente Settore Attuazione Ordinanze Speciali in merito alla congruità economica del costo d'intervento sul progetto di livello esecutivo da porre a base di gara per l'appalto relativo al "Ricostruzione edificio scolastico scuola media" per un importo complessivo di € 5.604.512,15, valutando ammissibile l'ulteriore incremento di costo dell'intervento rispetto all'importo di € 4.904.810,59 autorizzato in sede di conferenza speciale dei servizi sul progetto di livello definitivo con parere favorevole dell'USR Marche acquisito al protocollo CGRTS n. 1804 del 18.01.2024, avendo verificato inoltre l'indisponibilità di economie in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 3 della O.S. 20/2021.

L'incremento dell'importo da finanziare, ai sensi dell'art. 11 comma 5 della O.S. 20/2021, risulta pari ad € **1.704.512,15**, in aumento rispetto all'importo di € 3.900.000,00 programmato in Ordinanza Speciale n. 20/2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016.

Roma, 07/04/2025

Il Sub-Commissario

*Ing. Gianluca Loffredo*



Firmato digitalmente da:  
Loffredo Gianluca  
Firmato il 07/04/2025 20:40  
Seriale Certificato: 3232144  
Valido dal 25/01/2024 al 25/01/2027  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA